

Bruxelles, 24.4.2018
COM(2018) 229 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

**relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107**

**Norme minime dell'ICCAT per i programmi di osservazione scientifica a bordo di navi
da pesca**

ALLEGATO I

Norme minime dell'ICCAT per i programmi di osservazione scientifica a bordo di navi da pesca

Disposizioni generali

1. Le norme minime stabilite dalla raccomandazione ICCAT 16-14 per i programmi di osservazione scientifica a bordo di navi da pesca sono le seguenti.

Qualifiche degli osservatori

2. Fatte salve la formazione e le qualifiche tecniche eventualmente raccomandate dall'SCRS, le PCC provvedono affinché i loro osservatori possiedano le seguenti qualifiche minime per svolgere i loro compiti:

- a) conoscenze ed esperienza sufficienti per individuare le specie regolamentate dall'ICCAT e le configurazioni degli attrezzi da pesca;
- b) capacità di osservare e registrare accuratamente le informazioni da raccogliere nell'ambito del programma;
- c) capacità di svolgere i compiti di cui al punto 7;
- d) capacità di raccogliere campioni biologici; e
- e) formazione minima e adeguata in materia di sicurezza e sopravvivenza in mare.

3. Inoltre, per garantire l'integrità del rispettivo programma nazionale di osservazione, le PCC garantiscono che gli osservatori:

- a) non siano membri dell'equipaggio della nave sottoposta a osservazione;
- b) non siano dipendenti del proprietario o del proprietario effettivo della nave da pesca sottoposta a osservazione; e
- c) non abbiano attuali interessi finanziari o di altro tipo nelle attività di pesca osservate.

Copertura di osservazione

4. Ogni PCC garantisce quanto segue per quanto riguarda i propri programmi nazionali di osservazione:

- a) una copertura minima di osservazione del 5% dello sforzo di pesca nella pesca con palangari pelagici e nella pesca con lenze a canna, trappole, reti da imbocco e reti a strascico quali definite nel glossario dell'ICCAT. La percentuale di copertura è misurata:
 - i. per la pesca con palangari pelagici, in giorni di pesca, numero di cale o bordate;
 - ii. per la pesca con lenze a canna e trappole, in giorni di pesca;
 - iii. per la pesca con reti da imbocco, in ore o giorni di pesca; e
 - iv. per la pesca con reti a strascico, in retate o giorni di pesca;

b) in deroga alla lettera a), per le navi di lunghezza inferiore a 15 metri, laddove sussista un rischio elevato di sicurezza che escluda l'impiego di un osservatore a bordo, una PCC può applicare una strategia di monitoraggio scientifico alternativa che permette la raccolta di dati equivalenti a quelli specificati nella presente raccomandazione, in modo da garantire una copertura comparabile. In casi simili, la PCC che intenda avvalersi di una strategia alternativa deve presentare informazioni dettagliate all'SCRS a fini di valutazione. L'SCRS darà il suo parere alla Commissione dell'ICCAT circa l'idoneità della strategia alternativa per assolvere ai compiti di raccolta dei dati indicati nella presente raccomandazione. Prima di poter essere applicate, le strategie alternative attuate a norma alla presente disposizione sono soggette all'approvazione della Commissione ICCAT nell'ambito della riunione annuale;

c) una copertura spazio-temporale rappresentativa del funzionamento della flotta che garantisca la raccolta di dati adeguati e appropriati, come previsto dalla presente raccomandazione e da eventuali requisiti supplementari del programma nazionale di osservazione della PCP, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;

d) la raccolta di dati sugli aspetti pertinenti dell'operazione di pesca, comprese le catture, come specificato al punto 7.

5. Le PCC possono stipulare accordi bilaterali in virtù dei quali una PCC colloca i suoi osservatori nazionali a bordo delle navi battenti bandiera di un'altra PCC, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni della presente raccomandazione.

6. Le PCC si adoperano affinché gli osservatori si alternino di nave tra una missione e l'altra.

Compiti degli osservatori

7. Le PCC incaricano gli osservatori dei seguenti compiti:

a) registrare l'attività di pesca della nave sottoposta a osservazione e riferire al riguardo, almeno sui seguenti elementi:

i. raccolta di dati, compresi i quantitativi totali di catture di specie bersaglio, rigetti e catture accessorie (inclusi squali, tartarughe marine, mammiferi marini e uccelli marini), stima o misurazione, per quanto possibile, della composizione per taglia, destinazione delle catture (ossia conservate a bordo, rigettate morte, liberate vive) e raccolta di campioni biologici per gli studi sul ciclo di vita (ad esempio gonadi, otoliti, spine, squame);

ii. raccolta e comunicazione di tutti i marchi rinvenuti;

iii. informazioni sull'operazione di pesca, tra cui:

- l'ubicazione delle catture definita mediante latitudine e longitudine;

- informazioni sullo sforzo di pesca (ad esempio il numero di cale, il numero di ami, ecc.);

- la data di ciascuna operazione di pesca, compresi, se del caso, gli orari di inizio e di conclusione dell'attività di pesca;

- l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce, compresi i FAD; e

- le condizioni generali degli animali rilasciati in termini di tassi di sopravvivenza (ossia vivo/morto, ferito, ecc.);

- b) osservare e registrare l'uso di misure di mitigazione delle catture accessorie e altre informazioni pertinenti;
- c) nella misura del possibile, osservare e riferire le condizioni ambientali (ad esempio, stato del mare, clima e parametri idrologici, ecc.);
- d) osservare e riferire sui FAD, conformemente al programma di osservazione dell'ICCAT adottato nel quadro del programma pluriennale di conservazione e gestione per i tonnididi tropicali; e
- e) eseguire eventuali altri compiti scientifici raccomandati dall'SCRS e approvati dalla Commissione.

Obblighi degli osservatori

8. Le PCC provvedono affinché l'osservatore:

- a) non interferisca con le attrezzature elettroniche della nave;
- b) sia a conoscenza delle procedure di emergenza a bordo delle navi, compresa l'ubicazione delle zattere di salvataggio, degli estintori e delle cassette di pronto soccorso;
- c) se necessario, comunichi con il comandante sulle questioni e sui compiti ad esso attinenti;
- d) non ostacoli né interferisca con le attività di pesca e con il normale funzionamento della nave;
- e) partecipi a una sessione di resoconto con i rappresentanti competenti dell'istituto scientifico o dell'autorità nazionale responsabile dell'attuazione del programma.

Obblighi del comandante

9. Le PCC provvedono affinché il comandante della nave cui l'osservatore è assegnato:

- a) garantisca un accesso adeguato alla nave e alle sue operazioni;
- b) permetta all'osservatore di svolgere i propri compiti in modo efficace, anche:
 - i. garantendo un accesso adeguato agli attrezzi della nave, alla documentazione (compresi i giornali di pesca in formato elettronico e cartaceo), nonché alle catture;
 - ii. comunicando in qualsiasi momento con i rappresentanti competenti dell'istituto scientifico o dell'autorità nazionale;
 - iii. garantendo un accesso adeguato alle apparecchiature elettroniche e alle altre attrezzature di pesca, che comprendono, fra l'altro:
 - strumenti per la navigazione via satellite;
 - mezzi di comunicazione elettronici.
 - iv. garantendo che nessuno a bordo della nave sottoposta a osservazione manometta o distrugga le attrezzature o la documentazione dell'osservatore; ostacoli, interferisca o agisca in modo da impedire inutilmente all'osservatore di svolgere i suoi compiti; minacci, molesti o arrechi pregiudizio all'osservatore in qualsiasi modo; corrompa o tenti di corrompere l'osservatore;

- c) fornisca all'osservatore condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e adeguate strutture sanitarie;
- d) metta a disposizione dell'osservatore uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché in coperta per poter svolgere i suoi compiti di osservatore.

Obblighi delle PCC

10. Ogni PCC:

- a) impone alle proprie navi, nel quadro della pesca di specie regolamentate dall'ICCAT, di tenere a bordo un osservatore scientifico conformemente alle disposizioni della presente raccomandazione;
- b) vigila sulla sicurezza dei suoi osservatori;
- c) incoraggia, se del caso, il proprio istituto scientifico o la propria autorità nazionale a concludere accordi con gli istituti scientifici o le autorità nazionali di altre PCC per lo scambio reciproco di relazioni di osservazione e di dati di osservazione;
- d) fornisce, nella sua relazione annuale ad uso della commissione dell'ICCAT e dell'SCRS, informazioni specifiche sull'attuazione della presente raccomandazione, che comprendono:
 - i. particolari sulla struttura e la concezione dei loro programmi di osservatori scientifici, tra cui:
 - il livello stabilito di osservazione per tipo di pesca e per tipo di attrezzo, nonché le modalità per misurarlo;
 - i dati che devono essere raccolti;
 - i protocolli vigenti per la raccolta dei dati e la manipolazione;
 - le informazioni sulle modalità di selezione delle navi per garantire che la copertura di osservazione raggiunga il livello obiettivo stabilito dalla PCC;
 - i requisiti di formazione degli osservatori; e
 - i requisiti professionali degli osservatori;
 - ii. il numero di navi sottoposte a osservazione, la copertura di osservazione raggiunta per tipo di pesca e per tipo di attrezzo; e
 - iii. informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo di tali livelli di copertura;
- e) dopo la trasmissione iniziale delle informazioni richieste a norma del punto 10, lettera d), punto i), comunica le modifiche della struttura e/o della concezione dei suoi programmi di osservazione nelle sue relazioni annuali soltanto nel momento in cui si verificano. Le PCC continuano a comunicare le informazioni richieste a norma del punto 10, lettera d), punto ii) alla Commissione dell'ICCAT annualmente.

f) ogni anno, mediante gli appositi formati elettronici elaborati dall'SCRS, comunica all'SCRS le informazioni raccolte attraverso i programmi nazionali di osservazione ad uso della Commissione dell'ICCAT, in particolare ai fini della valutazione dello stock e per altri scopi scientifici, conformemente alle procedure in vigore per gli altri obblighi di comunicazione dei dati e coerentemente con gli obblighi di riservatezza nazionali;

g) garantisce il ricorso a protocolli affidabili per la raccolta dei dati da parte dei propri osservatori nell'ambito dello svolgimento dei compiti indicati al punto 7, compreso, se necessario, l'uso della fotografia.

Obblighi del segretario esecutivo

11. Il segretario esecutivo facilita l'accesso da parte dell'SCRS e della commissione ICCAT ai dati e alle informazioni pertinenti trasmesse conformemente alla presente raccomandazione.

Obblighi dell'SCRS

12. L'SCRS provvede a quanto segue:

a) elabora, se del caso, un manuale di lavoro per gli osservatori ad uso volontario delle PCC nei loro programmi nazionali di osservazione, che comprenda modelli per la raccolta dei dati e procedure standardizzate di raccolta dei dati, tenendo conto dei manuali per osservatori e del materiale connesso eventualmente già disponibile attraverso altre fonti, tra cui le PCC, gli organismi regionali e sottoregionali e altre organizzazioni;

b) elabora orientamenti per i sistemi di controllo elettronico specifici per il settore della pesca;

c) mette a disposizione della Commissione ICCAT una sintesi delle informazioni e dei dati scientifici raccolti e comunicati a norma della presente raccomandazione e le eventuali conclusioni pertinenti associate;

d) formula raccomandazioni, se del caso, su come migliorare l'efficacia dei programmi di osservazione scientifica per rispondere alle esigenze di dati della Commissione ICCAT, comprese eventuali revisioni della presente raccomandazione e/o con riguardo all'attuazione delle norme minime e dei protocolli da parte delle PCC.

Sistemi di controllo elettronico

13. Laddove l'SCRS ne abbia stabilito l'efficacia per un determinato tipo di pesca, i sistemi di controllo elettronico possono essere installati a bordo delle navi da pesca per integrare o, in attesa del parere dell'SCRS e di una decisione della Commissione ICCAT, sostituire l'osservatore a bordo.

14. Le PCC dovrebbero tenere conto di eventuali orientamenti applicabili approvati dall'SCRS circa l'utilizzo dei sistemi di controllo elettronico.

15. Le PCC sono invitate a riferire all'SCRS l'esperienza fatta nell'uso dei sistemi di controllo elettronico nell'ambito delle loro attività di pesca regolamentate dall'ICCAT a integrazione dei programmi di osservazione con personale a bordo. Le PCC che non hanno ancora messo in funzione tali sistemi sono invitate a valutarne l'utilizzo e a comunicare i risultati all'SCRS.